

PELLE?
PLASTICA?
TOMAIA?
CUOIO?
SUOLA?
TESSUTO?
RIVESTIMENTO?

*Guida alla corretta
compilazione dell'etichetta
delle calzature.*

Con il patrocinio di



Ministero dello Sviluppo Economico

70
Anniversario



ASSOCALZATURIFICI
SHOEMANUFACTURING
MANUFACTURES' ASSOCIATION

FEDERAZIONE MODA ITALIA



UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

*Guida alla corretta
compilazione dell'etichetta
delle calzature.*

Premessa

- 7 La trasparenza, un valore per tutti
- 11 Cosa si intende per calzature
- 14 Alcuni esempi di calzature
- 17 Come compilare l'etichetta
- 18 Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente l'etichetta di composizione?
- 20 Un simbolo per ogni parte
- 21 Un simbolo per ogni materiale

24 Quali informazioni facoltative può contenere
l'etichetta di composizione?

27 Chi è obbligato a fare cosa

28 I doveri del produttore

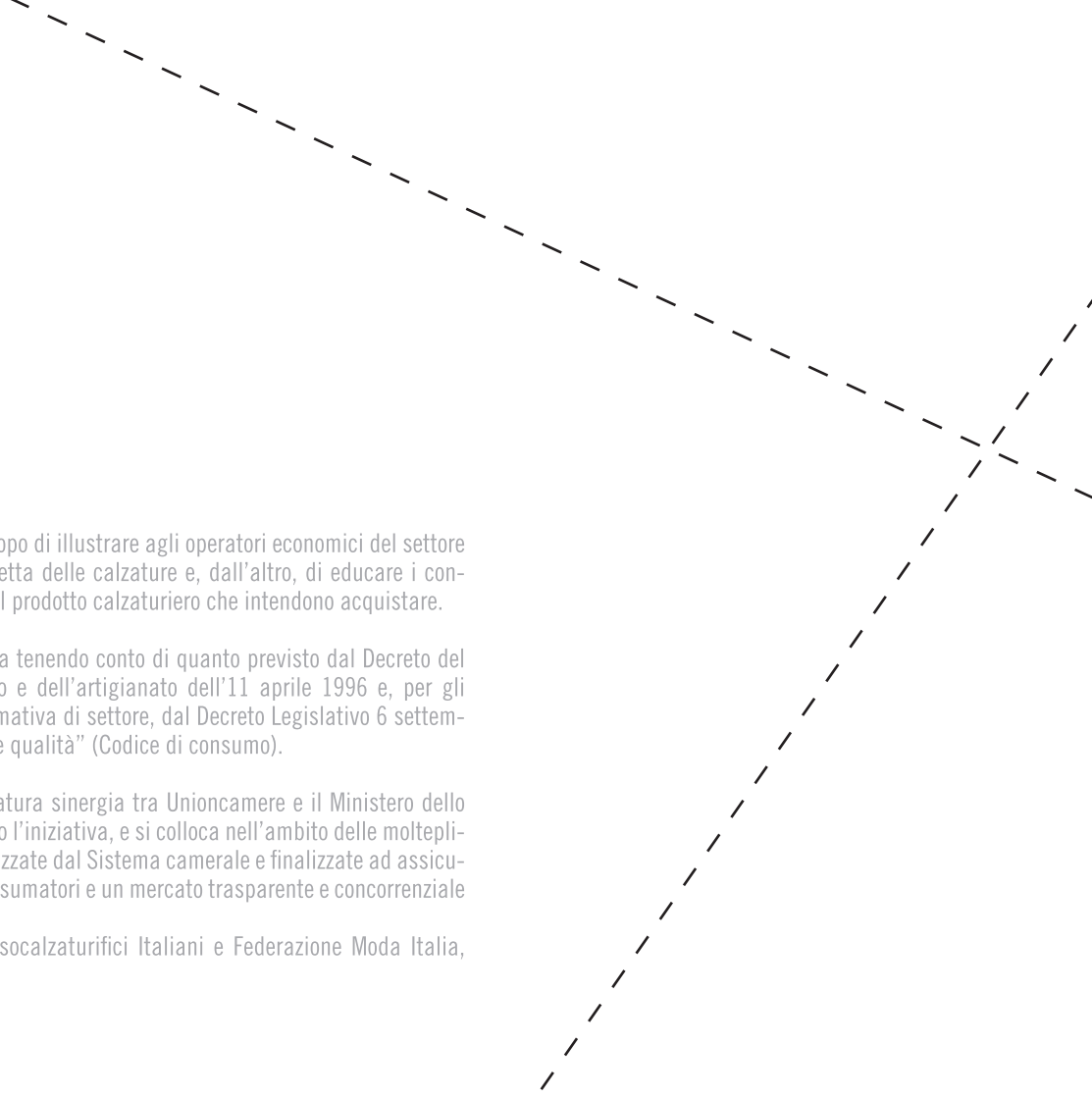
29 I doveri del distributore/venditore

31 Vigilanza del mercato

32 La vigilanza del mercato

33 Tipologie di controllo

34 Violazioni delle norme e sanzioni

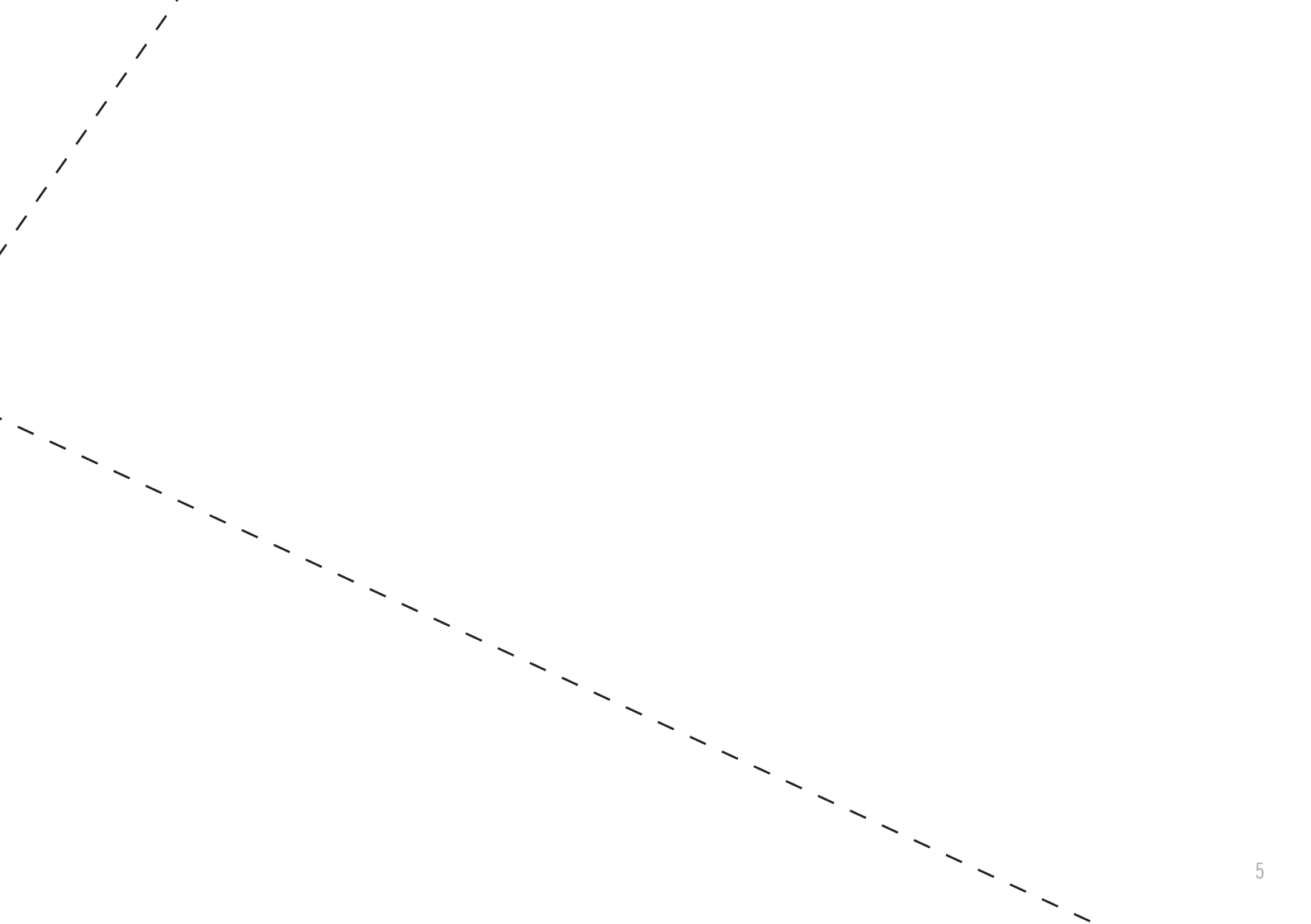
Two dashed lines intersect on the right side of the page. One line runs diagonally from the top left towards the bottom right. The other line runs diagonally from the bottom left towards the top right.

La presente Guida ha, da un lato, lo scopo di illustrare agli operatori economici del settore come si compila correttamente l'etichetta delle calzature e, dall'altro, di educare i consumatori a saper leggere l'etichetta del prodotto calzaturiero che intendono acquistare.

Questa pubblicazione è stata realizzata tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 aprile 1996 e, per gli aspetti non coperti dalla suddetta normativa di settore, dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 – Parte IV “Sicurezza e qualità” (Codice di consumo).

La Guida è frutto della proficua e duratura sinergia tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha patrocinato l'iniziativa, e si colloca nell'ambito delle molteplici attività di vigilanza del mercato realizzate dal Sistema camerale e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela dei consumatori e un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano.

Hanno aderito all'iniziativa anche Assocalzaturifici Italiani e Federazione Moda Italia, concedendo il patrocinio.

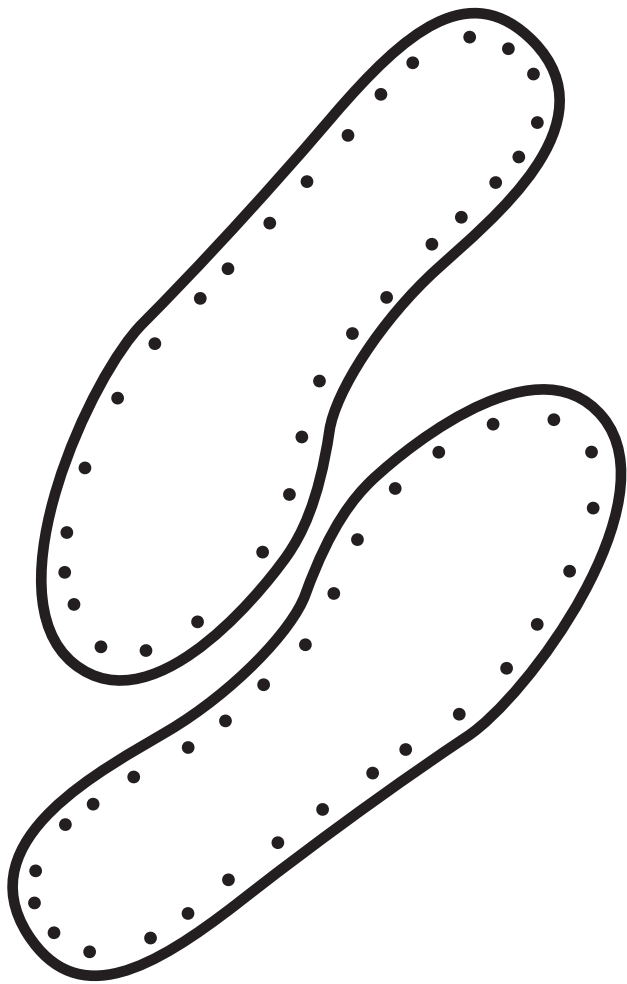
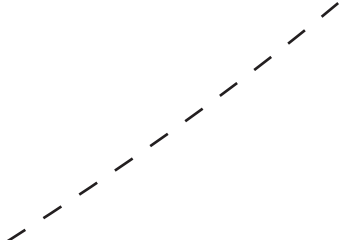


1

LA TRASPARENZA,
UN VALORE PER TUTTI

La trasparenza delle informazioni è un valore fondamentale per favorire un mercato concorrenziale per gli operatori economici che vi operano correttamente e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

Per poter circolare liberamente nel mercato europeo le calzature, che siano scarpe eleganti o sportive, sandali, stivali, pantofole, scarpe da ballo, scarponi da sci, calzature usa e getta, calosce ecc., devono essere tutte accompagnate da una corretta etichettatura che ne specifichi la composizione delle varie parti.

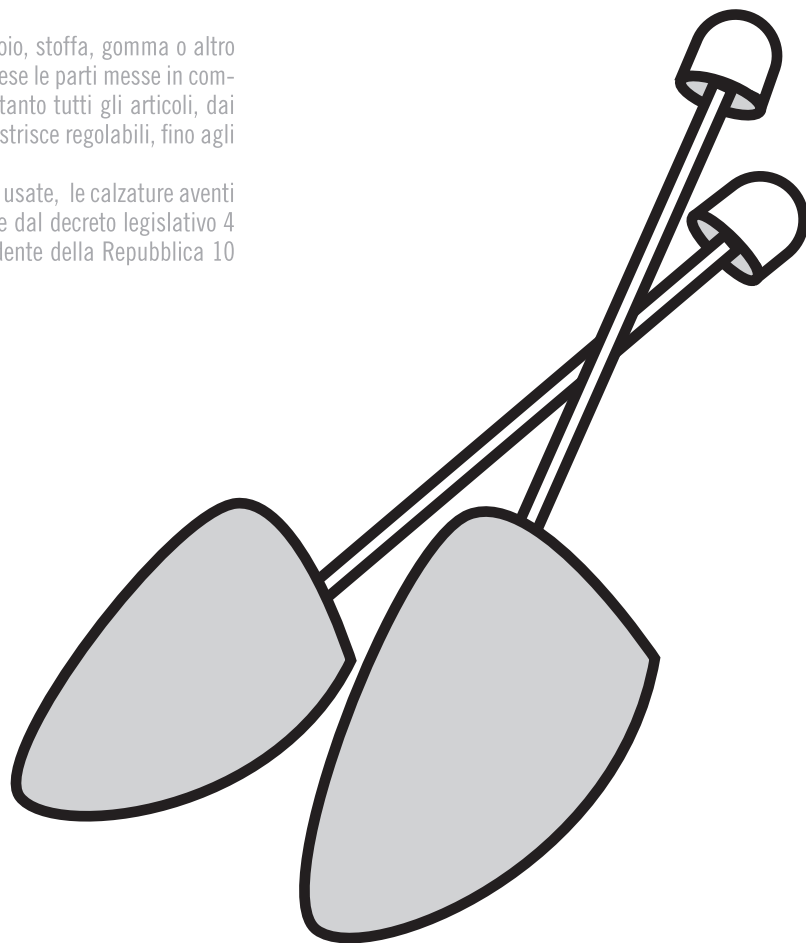


2

COSA SI INTENDE
PER CALZATURE

La normativa è molto chiara: sono calzature tutti i prodotti, in cuoio, stoffa, gomma o altro materiale, dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. L'espressione «calzature» comprende pertanto tutti gli articoli, dai sandali, la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili, fino agli stivali, la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Sono escluse dagli obblighi di legge soltanto le scarpe d'occasione usate, le calzature aventi caratteristiche di giocattolo, le calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 904.





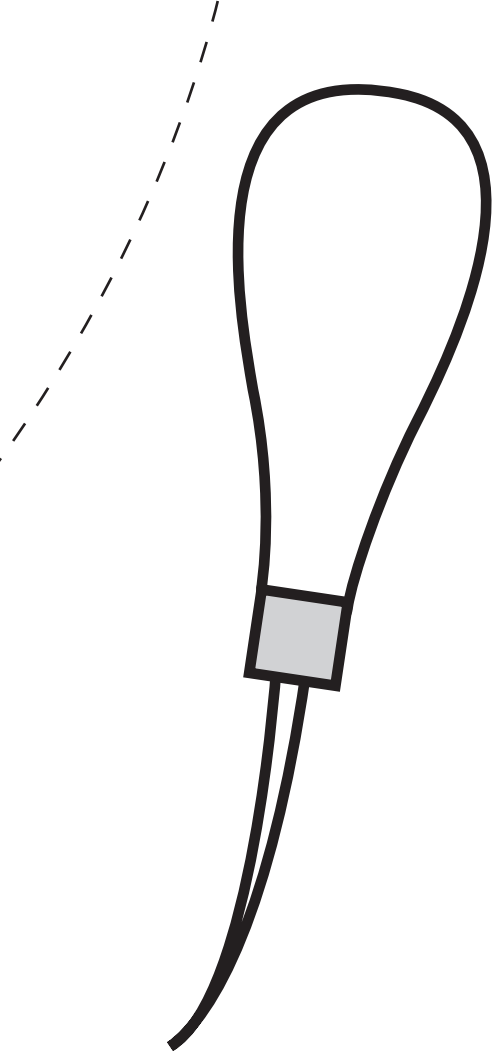
L'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore è disciplinata dal Decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996 (recepimento della direttiva 94/11/CE).

Solo per gli aspetti non coperti dalla normativa di settore si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 – Parte IV “Sicurezza e qualità”.

ALCUNI ESEMPI DI CALZATURE

Di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di articoli che rientrano nella definizione di calzature (All. II del D.M. 11 aprile 1996):

- ✂ scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- ✂ stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- ✂ sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- ✂ calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
- ✂ scarpe da ballo;
- ✂ calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- ✂ calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- ✂ calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- ✂ calzature ortopediche.



Sono soggetti agli obblighi di etichettatura, di cui al D.M. 11 aprile 1996, anche i seguenti articoli, indicati nel capitolo 64 della Nomenclatura Combinata:

- ✂ calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti;
- ✂ altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica;
- ✂ calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale;
- ✂ calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili;
- ✂ altre calzature;
- ✂ parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali e oggetti simili, e loro parti.

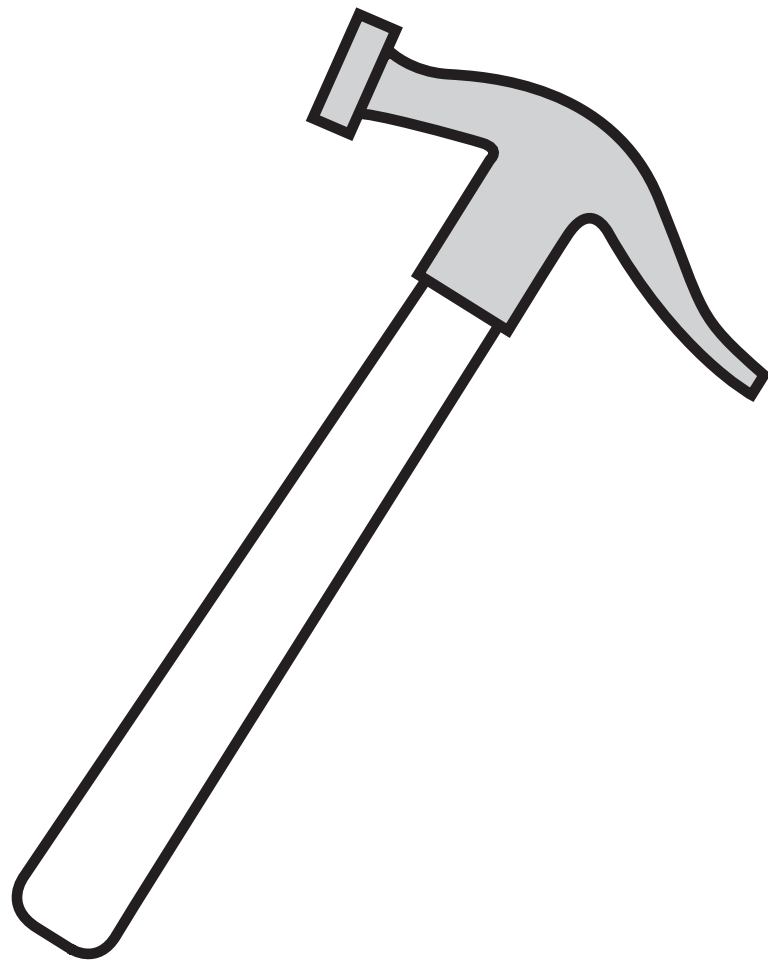
3

COME COMPILARE L'ETICHETTA

QUALI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE OBBLIGATORIAMENTE L'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE?

L'etichetta compilata a norma di legge (art. 4 D.M. 11 aprile 1996) deve:

- ✂ contenere informazioni relative al materiale che costituisce almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, l'etichetta deve recare informazioni sui due materiali principali;
- ✂ essere scritta in lingua italiana o - nel caso in cui le informazioni relative alla composizione siano riportate sotto forma di simboli - devono essere utilizzati pittogrammi previsti dalla normativa (vedi pagina 20 e 21), di dimensioni tali da rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta;
- ✂ essere apposta su almeno una delle due calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato;
- ✂ essere ben visibile, saldamente applicata e accessibile, non deve indurre in errore il consumatore.



UN SIMBOLO PER OGNI PARTE (ART. 4 E ALLEGATO I DEL D.M. 11 APRILE 1996)



1 - TOMAIA

È la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna, esclusi accessori e rinforzi (fibbie, occhielli, bordure, etc.).



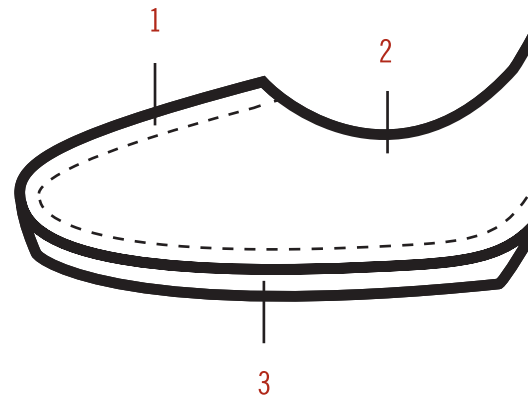
2 - RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA

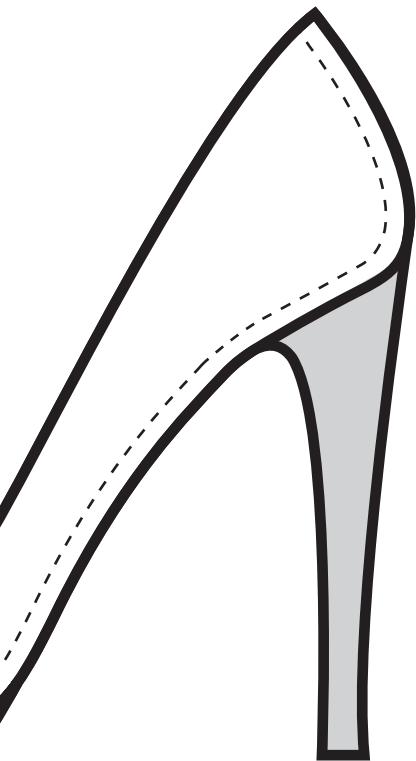
Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.



3 - SUOLA ESTERNA

È la superficie inferiore della calzatura soggetta a usura abrasiva e attaccata alla tomaia.





UN SIMBOLO PER OGNI MATERIALE



CUOIO

La pelle o il pellame di un animale che ha conservato la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no.



CUOIO RIVESTITO

Pelle rivestita o accoppiata a colla con altro materiale. Il rivestimento deve essere inferiore a un terzo dello spessore totale del prodotto, ma superiore a 0,15 mm. Lo strato sottile di cuoio può essere accoppiato con altro materiale pressato come cartone, gomma, stoffa, etc.



MATERIE TESSILI

Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.

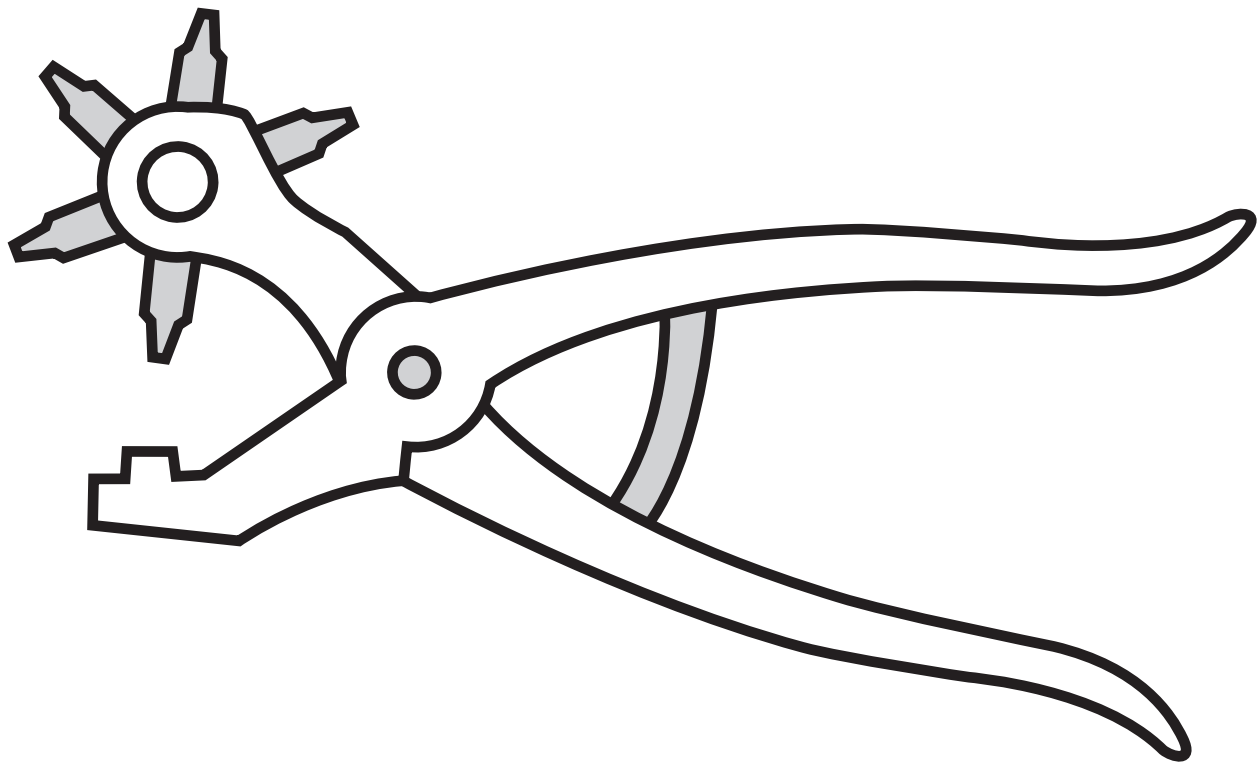


ALTRE MATERIE

Materiali non compresi nelle fattispecie sopra indicate (gomma, sughero, polimeri, legno, etc.).



Come riportato nel D.M. 11 aprile 1996 - Allegato 1, il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme, non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici. La dicitura "cuoio pieno fiore" si applica alla pelle con grana originaria, ovvero quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

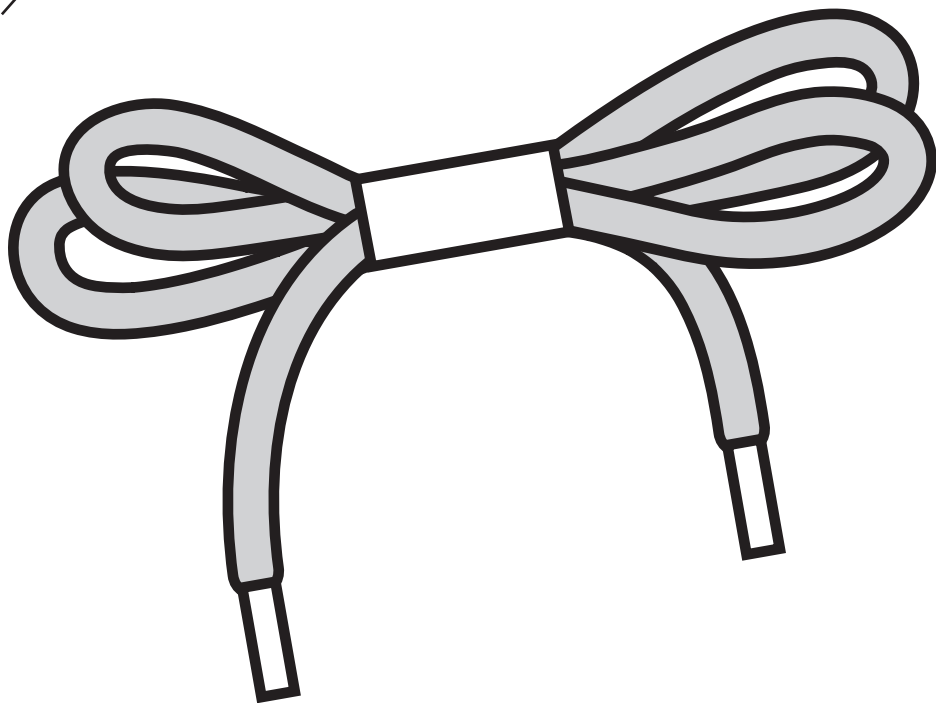


QUALI INFORMAZIONI FACOLTATIVE PUÒ CONTENERE L'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE?

È possibile integrare - in maniera volontaria - le informazioni obbligatorie con altre indicazioni supplementari, purché siano conformi al buon uso commerciale, come ad esempio indicazioni sulla qualità dei materiali impiegati e delle finiture (vedi esempi sotto riportati). Le informazioni facoltative, che devono essere riportate in una lingua ufficiale dell'Unione Europea, non possono sostituire quelle obbligatorie relative alla composizione del prodotto. Le indicazioni facoltative, se applicate, devono essere chiare, leggibili e veritiere e non devono indurre il consumatore in errore.

ESEMPI DI MARCHI VOLONTARI





4

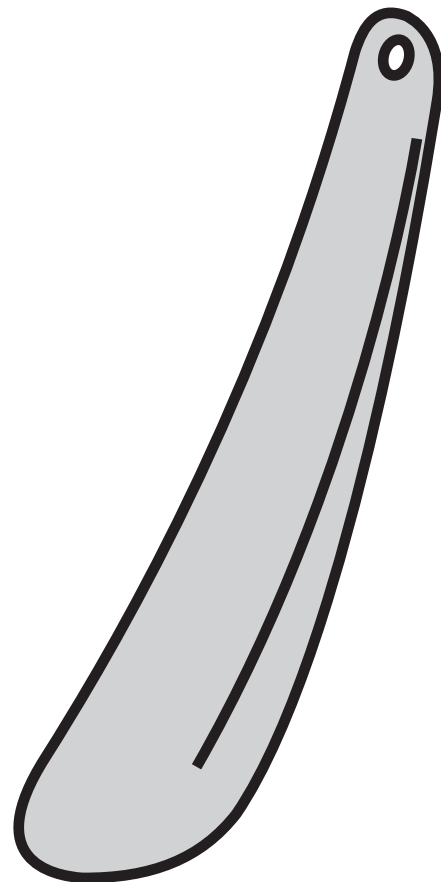
CHI È OBBLIGATO
A FARE COSA?

I DOVERI DEL PRODUTTORE

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea è tenuto a:

- ✂ apporre l'etichetta di composizione, di cui è responsabile per l'esattezza dei contenuti (art. 4 D.M. 11 aprile 1996) secondo le modalità indicate nelle pagine precedenti;
- ✂ adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto. Le misure comprendono l'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore, il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata (art. 104 decreto legislativo n. 206/2005).

Qualora né il fabbricante, né il rappresentante abbiano sede nel territorio dell'Unione Europea, gli obblighi sopra indicati sono di competenza del primo operatore commerciale comunitario.



I DOVERI DEL DISTRIBUTORE/VENDITORE

Il distributore/venditore è tenuto a:

- ✂ verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita (art. 4 D.M. 11 aprile 1996);
- ✂ esporre nel proprio punto vendita diretto al consumatore finale il cartello con la simbologia in modo che sia visibile al pubblico (art. 4 D.M. 11 aprile 1996);
- ✂ agire con diligenza nell'esercizio della sua attività, come ad esempio collaborare alle azioni di vigilanza conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale (art. 104 decreto legislativo n. 206/2005).

5

VIGILANZA DEL MERCATO

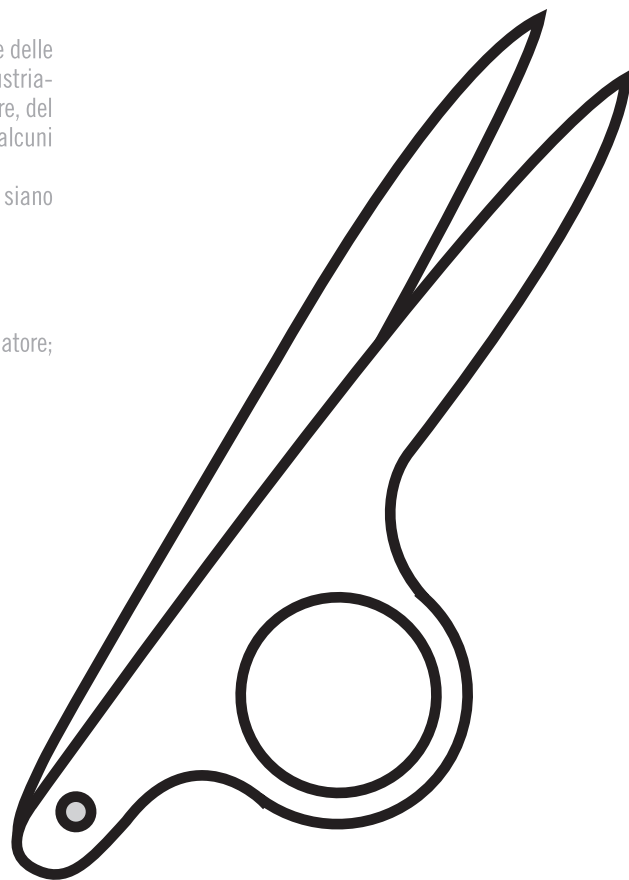
LA VIGILANZA DEL MERCATO

L'Autorità di vigilanza competente per i controlli sull'etichettatura e sulla composizione delle calzature è il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese - Divisione VIII, Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative, che per le attività operative sul territorio si avvale di alcuni organi di vigilanza tra cui le Camere di commercio.

Scopo della vigilanza è quello di garantire che i prodotti che circolano nel mercato siano etichettati correttamente.

Scopo della vigilanza è quindi:

- ✂ verificare la presenza e la correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore;
- ✂ verificare che la composizione del prodotto sia conforme a quella dichiarata;
- ✂ intervenire in caso di non conformità.



TIPOLOGIE DI CONTROLLO

L'attività di vigilanza viene svolta mediante le seguenti tipologie di controllo:

- ✂ controllo visivo formale, volto a verificare la presenza:
 - dell'etichetta di composizione e la sua corretta compilazione;
 - del cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta (solo se il controllo è svolto nei luoghi di vendita al consumatore finale);
 - in base al prodotto o al suo imballaggio, l'identità e gli estremi del produttore, i dati identificativi del prodotto: tipo o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte

✂ prelievo e analisi di campione.

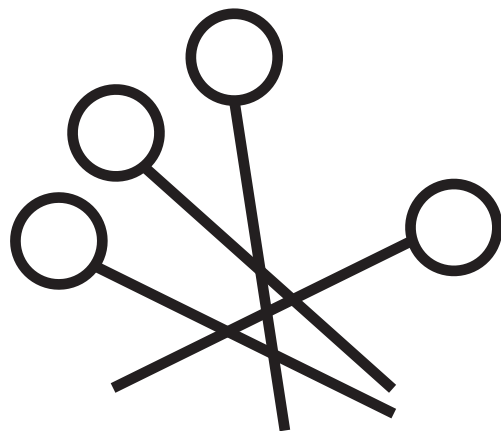
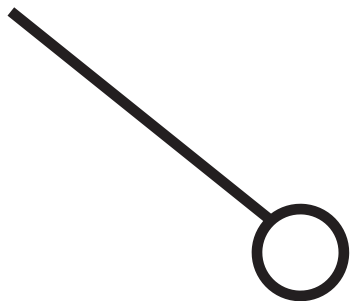
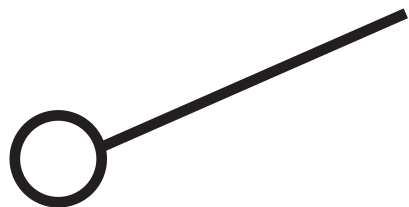
E può essere effettuata:

- ✂ in loco, presso un'impresa produttrice o commerciale o in luoghi di vendita;
- ✂ online.

VIOLAZIONI DELLE NORME E SANZIONI

Nella tabella sono indicate le principali violazioni. Solo per gli aspetti non coperti dalla normativa di settore, e cioè il decreto ministeriale 11 aprile 1996, si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 – Parte IV “Sicurezza e qualità”.

Descrizione della violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Provvedimenti e sanzioni
Calzatura priva di etichetta di composizione o recante etichetta di composizione non conforme alle prescrizioni del D.M. 11 aprile 1996.	art. 4 D.M. 11 aprile 1996	art. 6 D.M. 11 aprile 1996	L'autorità di vigilanza assegna un termine perentorio per la regolarizzazione al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale o al venditore al dettaglio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato della calzatura.
Omessa indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale).	art. 104 del D.Lgs. n. 206/2005	art. 112, c. 5, del D.Lgs. n. 206/2005	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 30.000,00.



A cura di

Unioncamere - Area Regolazione del Mercato, Concorrenza e Politiche di genere.
unioncamere.gov.it

Coordinamento editoriale e progetto grafico

Si.Camera
sicamera.camcom.it

UNIONCAMERE.GOV.IT
VIGILANZAMERCATO.UNIONCAMERE.IT
